



DG COSVIR
Prot. Uscita del 28/03/2011
Numero: 0007004
Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR 10 - PRODUZIONI ANIMALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa a "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO il decreto ministeriale n.21636 del 19.11.2007, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della sopracitata legge n. 30/91, è stata autorizzata l'istituzione del libro genealogico cavallo purosangue arabo da parte dell'Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo (ANICA) ed approvato il disciplinare per la tenuta del libro genealogico;

VISTA la nota n.177 del 3.3.2011 con la quale l'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA) ha trasmesso il testo di norme tecniche relative all'iscrivibilità di soggetti nati in Italia ed alla riproduzione attraverso le metodiche del l'inseminazione artificiale e l'embryo transfer, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale in data 25.2.2011;

RITENUTO di apportare al testo delle norme tecniche presentato alcune modifiche di natura formale al fine di una migliore comprensione;

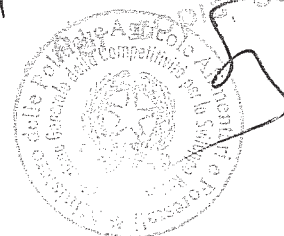
CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, così come riformulate, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cavallo purosangue arabo;

D E C R E T A :

ARTICOLO UNICO: E' approvato il testo delle norme tecniche del disciplinare del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma,

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**





LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE ARABO

NORME TECNICHE

I. Iscrivibilità puledri nati in Italia

Nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti, e' iscrivibile e deve essere iscritto il puledro che risponde alla definizione di cavallo arabo riconosciuta dalla WAHO, per il quale sia stata accertata la provenienza da genitori iscritti nel libro genealogico tenuto dall'ANICA o in libri genealogici esteri riconosciuti dalla WAHO, anche nei casi di concepimento a seguito di inseminazione artificiale o di Embryo Transfer.

In ogni caso, la denuncia di nascita deve essere accompagnata dal Certificato di Intervento Fecondativo o dal Certificato di Impianto Embrionale. Eventuali evidenze documentali di presunte irregolarità nell'utilizzo dello stallone, secondo le norme vigenti in materia, sono segnalate dall'ANICA alle competenti autorità per gli opportuni controlli e provvedimenti.

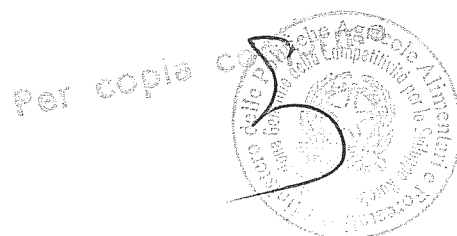
II. Età per l'ammissione alla riproduzione

In linea con le indicazioni della World Arabian Horse Organization:

- a) Sono ammessi alla riproduzione i soggetti maschi che abbiano compiuto 24 mesi di età. Il Certificato di Intervento Fecondativo deve riportare una data di intervento successiva al compimento del ventiquattresimo mese di vita dello stallone. E' possibile prelevare e congelare il seme di uno stallone solo dopo il compimento del ventiquattresimo mese di età. L'utilizzo dello stallone prima dei 24 mesi di età comporta la non iscrizione al Libro Genealogico dei prodotti nati da questi accoppiamenti.
- b) Sono ammesse alla riproduzione le femmine che abbiano compiuto 30 mesi di età. L'utilizzo della fattrice prima dei 30 mesi di età comporta la non iscrizione al Libro Genealogico dei prodotti nati da questi accoppiamenti.

III. Utilizzo del materiale seminale di stalloni deceduti

E' ammesso l'uso del materiale seminale congelato di stalloni deceduti, senza limiti di tempo. Per quanto riguarda il materiale seminale proveniente da Stati esteri, si fa riferimento alle regole stabilite in materia dalla WAHO che si intendono qui integralmente richiamate. I soggetti nati sono sottoposti a verifica analitica del DNA per la loro corretta identificazione ed attribuzione della paternità e maternità.

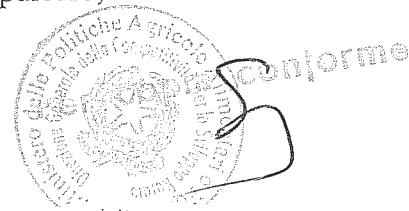




IV. Riproduzione di una fattrice attraverso la pratica dell'Embryo Transfer

Sono iscrivibili al Libro Genealogico del PSA perentoriamente un massimo di 4 puledri all'anno per femmina riproduttrice, generati anche da stalloni diversi, dei quali non più di 3 attraverso la pratica dell'Embryo Transfer, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il proprietario (o agente autorizzato) della fattrice donatrice deve ritirare presso l'ANICA il modulo "*richiesta permesso di Embryo Transfer*" (XXX), da presentare correttamente firmato e compilato all'Associazione medesima;
- b) La fattrice donatrice dovrà essere registrata all'ANICA;
- c) Le risultanze delle analisi del DNA della fattrice donatrice dovranno essere depositate all'ANICA;
- d) Il permesso per l' Embryo Transfer, rilasciato dall'ANICA, è valido per una stagione di riproduzione e fino a quando la proprietà della fattrice non subisca variazioni o fino a che la cavalla non sia esportata;
- e) Il permesso per l'Embryo Transfer è rilasciato per una specifica fattrice donatrice e non può essere trasferito o utilizzato per un'altra fattrice;
- f) Se lo stallone indicato nel permesso viene sostituito per qualsiasi ragione da un altro stallone, dovrà essere inoltrato all'ANICA un nuovo modulo di "*richiesta di permesso di embryo transfer*". L'ANICA rilascerà un nuovo permesso con i dati del nuovo stallone;
- g) Gli stalloni che verranno utilizzati per l'Embryo Transfer dovranno essere identificati obbligatoriamente tramite analisi del DNA, prima che avvenga l'Embryo Transfer. Nel caso di riproduttori impiegati in Italia, devono essere iscritti al repertorio stalloni ANICA;
- h) Se la fattrice donatrice verrà fecondata tramite inseminazione artificiale con materiale seminale proveniente dall'estero, si dovrà seguire il relativo regolamento WAHO, lo stallone dovrà comunque essere identificabile ed il proprietario (o agente autorizzato) provvedere obbligatoriamente al deposito delle risultanze delle analisi del DNA al fine di consentire eventuali successive verifiche della parentela;
- i) E' necessario che l'ANICA disponga dei dati anagrafici, del passaporto, del nome del proprietario, della fattrice ricevente;
- j) Entro un massimo di 60 giorni da un Embryo Transfer che risulti avere esito positivo, dovrà essere inviato all'ANICA il Modulo "*dichiarazione attività di trasferimento embrionale e gravidanza*" (mod XXXI) compilato e firmato dal proprietario della fattrice e dal veterinario responsabile che ne certificherà l'impianto e la gravidanza;
- k) Se dovesse cambiare una delle due fattrici (donatrice o ricevente) o il proprietario, l'ANICA ne dovrà essere informata con comunicazione scritta allegando un nuovo modulo XXX. Un nuovo permesso dovrà essere emesso;
- l) Nel caso in cui la fattrice donatrice venga venduta prima della nascita dei puledri prodotti da Embryo Transfer, dovrà essere comunicata all'ANICA anche la proprietà degli embrioni già prelevati, che dovrà essere dichiarata sull'apposito modulo "*passaggio di proprietà dell'embrione*" (modulo MOD V/Embryo) da inviare all'ANICA entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà e comunque prima della nascita del puledro, con versamento della tariffa per il servizio;
- m) Nel caso di vendita di embrioni da parte del proprietario della fattrice, il passaggio di proprietà dovrà essere comunicato all'ANICA compilando il modulo "*passaggio di proprietà dell'embrione*" (MOD V/Embryo), da inviare all'ANICA entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà e comunque prima della nascita del puledro, con versamento della tariffa per il servizio;

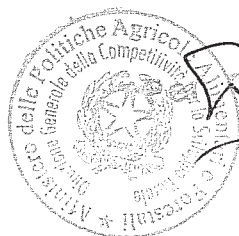
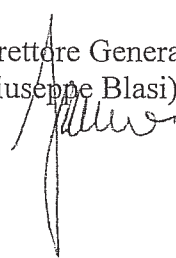


- 
- n) La denuncia di nascita del puledro avverrà secondo la prassi in vigore e dovrà comprendere: Modulo denuncia nascita (MOD II) certificato di Impianto Embrionale (C.I.E. modulo previsto all'art. 42, comma 1 del D.M. 19/07/2000 n. 403), campione biologico per la determinazione del DNA e tariffa per il servizio;
- o) In caso di morte della fattrice donatrice sarà possibile utilizzare embrioni congelati per le due stagioni riproduttive successive a quella di morte della fattrice.

Ferme restando le norme tecniche sull'iscrivibilità del puledro, la richiesta tardiva del permesso di Embryo Transfer, comporterà l'applicazione di eventuali tariffe sanzionatorie stabilite dal Consiglio Direttivo.

Visto si approva:

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)



Copia conforme

A-